STATUTO SOCIALE DELLA

SOCIETA' NAUTICA PIETAS JULIA a.s.d.

Art. 1 - Denominazione, Costituzione, Sede, Stato Giuridico.

La "SOCIETA' NAUTICA PIETAS JULIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" (S.N.P.J), costituita in Pola nell' anno 1886, ha sede a Duino Aurisina (Trieste), in località Sistiana Mare 66/A.-

Alla società è riconosciuta la personalità giuridica con decreto del Presidente della Giunta Regionale del 2 Settembre 1969 n° 118.-

Art. 2 - Scopi e Durata.

L' Associazione ha come oggetto principale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all' attività sportiva dilettantistica.-

La Società ha per scopo la diffusione e la pratica degli sport nautici, conformandosi alle norme e alle direttive del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e del C.I.P (Comitato Italiano Paraolimpico) ed in particolare aderisce alla Federazione Italiana Vela, di cui accetta lo Statuto ed i Regolamenti, ed eventualmente ad altre Federazioni Sportive riconosciute dal C.O.N.I. nel settore nautico.-

La Società potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario o strumentale rispetto le attività istituzionali secondo i criteri ed i limiti previsti dall' articolo 9 del D.Lgs. 26/2021 e successive modifiche ed integrazioni.-

In particolare la Società;

- promuove la pratica degli sport del mare e della vela in particolare, sia a livello agonistico/dilettantistico sia ricreativo, istituendo e gestendo corsi di avviamento e di perfezionamento nonché attività didattiche connesse;

- organizza e partecipa a regate e promuove manifestazioni sportive;

- stimola l'interscambio delle esperienze nel campo delle attività nautiche sia agonistiche che diportistiche in genere;

- per il miglior raggiungimento degli scopi Sociali, assolve all'attività di promozione, gestione, conduzione e manutenzione di impianti, attrezzature sportive e servizi utili allo svolgimento degli sport praticati;

- mette a disposizione dei Soci attrezzature e possibilità di ormeggio in mare, con le modalità previste dai Regolamenti Sociali;

- gestisce la Sede Sociale ed i relativi spazi e servizi. Sussistendone i presupposti, potrà svolgere attività ricreativa e culturale in favore dei propri Soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

La Società è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. E' altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall' uguaglianza dei diritti e doveri di tutti gli associati, dall' elettività delle cariche associative. Durante la vita della Società non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.-

La durata della Società è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera della Assemblea Straordinaria dei Soci.-

Art. 3 - Categorie di Soci.

La Società è composta dalle seguenti categorie di Soci: Ordinari, Benemeriti, Benemeriti dello Sport, Onorari, Aggregati, Atleti Associati.

- ORDINARI: sono i soggetti maggiorenni che, intendendo aderire agli scopi associativi, vengono ammessi con questa qualifica.

- BENEMERITI: sono nominati dall' Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, fra i Soci Ordinari e Aggregati per particolari benemerenze acquisite nelle attività associative.

- BENEMERITI DELLO SPORT: sono nominati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, fra i Soci Ordinari, Aggregati e Benemeriti per particolari meriti sportivi acquisiti durante il periodo associativo, ovvero una o più partecipazioni Olimpiche o Paraolimpiche. Sono esonerati dal pagamento del canone associativo.

- ONORARI: sono personalità esterne alla Società, nominati dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, per speciali benemerenze acquisite nei riguardi della Società stessa. Sono esonerati dal pagamento del canone.

- AGGREGATI: la figura del Socio Aggregato è esplicitamente connessa al Socio Ordinario. Al venir meno di questa figura per causa di morte, egli può assumerne la qualifica e gli oneri subentrando in tutti i suoi diritti e doveri previsti dal presente Statuto senza il pagamento della quota di ammissione. Sono Soci Aggregati il coniuge o il convivente del Socio Ordinario, nonché i figli conviventi ed a carico dello stesso, dal diciottesimo al ventiseiesimo anno di età, che richiedano l'iscrizione con questa qualifica. Al compimento del ventiseiesimo anno o in caso del venir meno dei suddetti requisiti il figlio, se Socio Aggregato da almeno tre anni, potrà diventare Socio Ordinario senza il pagamento della quota di ammissione.

- ATLETI ASSOCIATI: possono essere ammessi a fare parte della Società in qualità di Atleti Associati gli atleti, anche non figli di Soci, dall' età di diciotto anni fino a ventisei anni. La domanda di ammissione, corredata dalla certificazione motivata del Direttore Sportivo attestante la qualifica di atleta, deve essere valutata ai sensi del successivo Art. 5. Gli Atleti Associati pagano un canone fissato annualmente dall' Assemblea e possono diventare, al momento della cessazione dell'attività nella squadra agonistica e con almeno tre anni di attività sportiva nella Società, Soci Ordinari senza il pagamento della quota di ammissione.

Le quote e i contributi associativi non sono rivalutabili né trasmissibili, ad eccezione di quanto sopra previsto limitatamente ai Soci Aggregati in caso di morte del Socio Ordinario.-

Art. 4 - Cadetti e Juniores.

Sono Cadetti e Juniores gli atleti minori di età che vengono avviati allo sport in dette categorie così come previsto dalla F.I.V. e dalle Federazioni associate al C.O.N.I. a cui la Società aderisca.

La domanda di ammissione all'attività dovrà contenere l'autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore ed essere corredata dalla certificazione del Direttore Sportivo attestante l'idoneità alla qualifica di atleta.

Il mantenimento della qualifica di Cadetto e Juniores è legato alla pratica dell'attività agonistica e viene riconfermata annualmente. La qualifica di Cadetti e Juniores comporta il pagamento di una quota secondo le modalità fissate annualmente dall' Assemblea.-

Art. 5 - Norme per l'ammissione dei Soci.

Possono essere ammesse a far parte della Società le persone fisiche maggiorenni che ne condividano le finalità e che concorrano al raggiungimento degli scopi Sociali.

La domanda per l'ammissione a Socio va presentata al Consiglio Direttivo sull'apposito modulo sottoscritto dal richiedente e controfirmato da un Socio presentatore.

Con l'apposizione della propria firma sulla domanda il candidato dichiara di conoscere e condividere lo Statuto ed i Regolamenti. Si obbliga ad osservarne le norme assieme alle disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo. Si impegna a mantenere un comportamento irreprensibile nei confronti della Società, degli ospiti e dei terzi all'interno ed all'esterno della sede Sociale. Egli dichiara altresì di non avere in corso procedimenti o sanzioni della giustizia sportiva.

Il Segretario ha il compito di verificare la completezza della domanda ed è tenuto ad esporre all'albo Sociale per 15 giorni la domanda di ammissione al fine di consentire ai Soci di presentare eventuali opposizioni al Segretario. Nel contempo, almeno due membri del Consiglio Direttivo, ivi compresi necessariamente il Presidente o il Vicepresidente, effettueranno un colloquio conoscitivo con il candidato.

L'esito del colloquio e le eventuali opposizioni saranno valutati dal Consiglio Direttivo che delibererà sulla domanda e comunicherà al richiedente le sue decisioni. E' esclusa la temporaneità di appartenenza alla Società ed ai diritti e doveri che ne derivano.

La qualifica di Socio è definitivamente acquisita a partire dalla data di pagamento della quota di ammissione e del canone associativo.-

Art. 6 - Perdita della qualifica di Socio.

La qualifica di Socio si perde, oltre che per dimissioni o espulsione, anche in seguito ad un provvedimento di esclusione per morosità.

Le dimissioni vanno presentate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo PEC da inviarsi al Consiglio Direttivo entro il 30 Novembre ed hanno decorrenza dal primo Gennaio dell'anno successivo.

Il provvedimento di espulsione è regolato dall'Art. 10.

Il provvedimento di esclusione per morosità è disciplinato dal successivo Art. 7.-

Art. 7 – Esclusione per morosità.

Il provvedimento di esclusione per morosità si attua nei confronti del Socio che non abbia pagato i canoni Sociali entro 15 giorni dall' intimazione di pagamento spedita dal Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC. Con il provvedimento di esclusione l'interessato perde la qualifica di Socio ed è interdetto da qualsiasi frequentazione della sede, dall' accesso agli ormeggi e dalla partecipazione a qualsiasi attività Sociale.-

Art. 8 – Riammissione.

I Soci esclusi potranno, su loro espressa richiesta, essere reintegrati con delibera del Consiglio Direttivo previo versamento di tutti i canoni ed oneri arretrati.

I Soci dimissionari, qualora lo richiedano, potranno essere riammessi con delibera del Consiglio Direttivo, previo versamento di tutti i canoni ed oneri arretrati. Altrimenti potranno presentare domanda di ammissione con normale procedura indicata all'Art. 5.

I Soci dimissionari per comprovate ragioni quali trasferimento per studio o lavoro fuori sede, possono richiedere la riammissione al Consiglio Direttivo senza il versamento di tutti i canoni arretrati, previa presentazione di motivata e dettagliata richiesta scritta,-

Art. 9 – Diritti e Doveri dei Soci.

I Soci maggiorenni, a qualunque categoria appartengano, hanno diritto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di :

-partecipare con diritto di voto all' Assemblea Sociale e ricoprire cariche Sociali nei termini previsti dal successivo Art. 14;

-accedere alla visione di bilanci e delibere degli organi Sociali, previa specifica richiesta al Segretario del Consiglio Direttivo;

-usufruire della Sede Sociale nei limiti e secondo le norme fissate dal Regolamento interno;

-battere il guidone Sociale.

-usare le imbarcazioni Sociali nei limiti e nei modi previsti dal Regolamento interno;

-tenere le proprie imbarcazioni, negli specchi acquei in concessione alla Società a loro assegnati secondo le modalità definite dal Regolamento interno;

-ospitare estranei alla Società nei limiti fissati dal Regolamento interno.

I Cadetti e gli Juniores hanno diritto di frequentare la sede e le aree Sociali, nonché di usare le imbarcazioni sociali unicamente nei tempi e nei modi fissati dal Direttore Sportivo, d'intesa con il Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci hanno il dovere di osservare lo Statuto, i Regolamenti Sociali e le disposizioni del Consiglio Direttivo e di uniformare il proprio comportamento sia all' interno delle strutture Sociali che all' esterno, alla lealtà, educazione, correttezza, rettitudine ed allo spirito di collaborazione per il raggiungimento dei fini Sociali e per la buona riuscita delle iniziative sportive organizzate dalla Società.

Il versamento delle quote e dei canoni Sociali deve essere effettuato entro la data fissata dall' Assemblea che approva il bilancio. Dopo tale scadenza gli importi dovuti potranno essere maggiorati nella misura decisa dalla Assemblea dei Soci ma comunque dovranno essere versati entro il termine massimo stabilito dall'Assemblea stessa.

I canoni e le quote di iscrizione non possono essere restituiti in alcun caso, nemmeno di scioglimento del singolo rapporto associativo o di scioglimento dell'Associazione, ne rivalutate, ne trasferite a terzi.-

Art. - 10 - Provvedimenti Disciplinari.

Chiunque violi lo Statuto, i Regolamenti e le disposizioni del Consiglio Direttivo, ovvero tenga un comportamento scorretto od in contrasto con gli impegni associativi, potrà essere assoggettato alle seguenti sanzioni disciplinari:

- AMMONIZIONE: è comminata per lievi mancanze disciplinari o di comportamento;

- SOSPENSIONE: è comminata per mancanze disciplinari gravi, per recidività;

- ESPULSIONE: si applica, per atti di estrema gravità, per indegnità, per comportamenti contrari agli interessi della Società ed agli scopi statutari, per il ripetersi di comportamenti scorretti già puniti con la sospensione e in tutte quelle fattispecie si verifichi una causa grave che non consenta, neppure provvisoriamente, la prosecuzione del rapporto associativo. Qualora il provvedimento di sospensione ed espulsione sia emesso nei confronti di tesserati di Federazioni affiliate al C.O.N.I. o al C.I.P., verrà data comunicazione agli organi federali.

Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza che sia stato prima sentito a sua difesa l'interessato, che potrà presentare le sue ragioni e farsi rappresentare da un Socio. I provvedimenti disciplinari vanno comunicati agli interessati dalla Segreteria, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo PEC.

Avverso le sanzioni, comminate dal Consiglio Direttivo, è ammesso il ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione al Collegio dei Probiviri. Questo entro 30 giorni, sentite le parti ed assunte le opportune informazioni, delibererà in merito.

I provvedimenti deliberati dal Collegio dei Probiviri sono inappellabili,-

Art. 11 - Organi della Società.

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Collegio dei Revisori;

- il Collegio dei Probiviri;

- la Commissione Mare.

Tutti gli organi eletti della Società durano in carica un triennio, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo capoverso dell'Art. 15.-

Art. 12 - Assemblea - Compiti.

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo della Società ed è convocata in sessioni Ordinarie e Straordinarie. Essa rappresenta l' universalità degli associati e quanto da essa legittimamente deliberato obbliga tutti i Soci anche se non intervenuti o contrari. L' Assemblea Ordinaria deve essere convocata entro il mese di Febbraio di ciascun anno per l' approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

Nel mese di Gennaio dell'anno successivo a quello in cui il Consiglio Direttivo termina il proprio mandato, viene indetta un'Assemblea Ordinaria Elettiva durante la quale si procede, oltre all' approvazione del bilancio consuntivo, anche al rinnovo degli organi Sociali. Al nuovo Consiglio Direttivo spetterà di indire entro il mese di Febbraio un'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci va fatta dal Consiglio Direttivo mediante invito scritto trasmesso per posta ordinaria o per e-mail all'indirizzo comunicato a cura del Socio alla Segreteria, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'Ordine del Giorno, da inviare ai Soci almeno dieci giorni prima.

Copia dell'invito e dei bilanci saranno affissi all'albo Sociale con il medesimo anticipo.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, oltre che per propria decisione, anche quando ne faccia richiesta scritta almeno il 10% dei Soci aventi diritto di voto che ne proporranno l'ordine del giorno. La convocazione avverrà entro 30 giorni dalla richiesta.

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

- l'approvazione dei regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;

- l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri e della Commissione Mare;

- la determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, dell'ammontare dei canoni, delle quote di ammissione e in genere di tutti gli oneri gravanti sui Soci anche in misura differenziata per le diverse categorie di Soci;

- la deliberazione di atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;

- decidere sull'acquisto e sull'alienazione di beni e servizi ed in genere sulla stipulazione di contratti e l'assunzione di impegni finanziari per la Società di importo superiore a 80 (ottanta) volte il canone associativo annuale nel caso questi non siano già previsti nel bilancio ed esista conseguentemente adeguata copertura;

- la trattazione di argomenti gravi ed urgenti che condizionino la vita della Società ostacolando o impedendone il normale svolgimento e comunque di ogni argomento non compreso nelle competenze dell'Assemblea Straordinaria.

Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria:

- l'approvazione di modifiche statutarie;

- lo scioglimento della Società;

- la nomina dei liquidatori e delibere conseguenti.

Art. 13 – Modalità di funzionamento dell'Assemblea.

Le Assemblee non elettive sono presiedute dal Presidente della Società ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, o da un membro del Consiglio Direttivo o anche, in assenza di questi, da un Socio nominato dall'Assemblea.

L'Assemblea Elettiva, al fine del corretto svolgimento delle operazioni di voto, deve nominare un Presidente, un Segretario e due o più scrutatori, tutti non compresi nelle liste dei candidati.

I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta. Ogni Socio non può avere più di una delega.

Salvo quanto di seguito specificato, ogni Socio maggiorenne, quale che sia la categoria cui appartiene, ha diritto di partecipare all'Assemblea qualsiasi sia l'ordine del giorno in discussione ed ha diritto ad un voto.

Non hanno diritto di partecipare all'Assemblea i Soci che abbiano in corso una sanzione disciplinare, anche da parte di Federazioni nazionali aderenti al C.O.N.I. o al C.I.P. a cui la Società sia affiliata.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, di persona o per delega, almeno la metà degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e rappresentati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Salvo quanto infra diversamente previsto per l'Assemblea Straordinaria avente ad oggetto l'approvazione dello scioglimento della Associazione e le delibere conseguenti, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, di persona o per delega, almeno la metà degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione quando siano presenti, di persona o per delega, almeno un decimo degli aventi diritto al voto, e delibera comunque con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio della Società occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) dei Soci aventi diritto al voto.

Per le modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno il 10% dei Soci aventi diritto di voto.

Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano; se il Presidente dell'Assemblea lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno il 10% dei Soci presenti la votazione può venire fatta per appello nominale.

I verbali dell'Assemblea, redatti dal Segretario e firmati dallo stesso e dal Presidente dell'Assemblea, sono resi pubblici mediante affissione all'albo Sociale entro 10 giorni dall'Assemblea stessa.

Art. 14 – Elezione delle cariche Sociali – Modalità.

Almeno cinque mesi prima della scadenza del mandato degli organi Sociali, sarà cura del Consiglio Direttivo uscente, indire la formazione del Comitato Elettorale.

Il Comitato sarà composto da due membri del Collegio dei Probiviri e da quei Soci che vantino un'anzianità di appartenenza alla Società di almeno cinque anni e che si candidino a questa carica temporanea. I membri del Comitato devono

mantenere un contegno di assoluta imparzialità e non potranno far parte di alcuna lista elettorale per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Entro il mese di Settembre il Presidente della Società convoca il Comitato per la prima seduta, nel corso della quale verrà eletto il Presidente.

E' compito del Comitato Elettorale sia accogliere le candidature spontanee, sia ricercare tra i Soci che ne abbiano i requisiti, quelli disposti a candidarsi alla carica di Presidente ed alle altre cariche del Consiglio Direttivo, per i diversi ruoli previsti dall'Art. 16 al fine di formare una o più liste elettorali.

Il Comitato Elettorale, se richiesto dai candidati Presidenti, collaborerà con gli stessi per la formazione delle singole liste.

Nel ricercare i candidati alla presidenza, il Comitato deve tener conto degli interessi primari della Società ed esso è l'unico referente per i candidati che intendono proporsi.

Spetta al Comitato verificare che i candidati abbiano tutti i requisiti necessari per partecipare alle elezioni.

Il Presidente del Comitato Elettorale è tenuto a presentare al Consiglio Direttivo le liste dei candidati entro il 15 Dicembre dell'anno precedente l'Assemblea Elettiva.

Non c'è limite al numero di liste.

Le liste saranno formate, oltre che dal candidato alla presidenza, da un minimo di altri sei candidati, sino ad un massimo di dodici.

Spetta al Comitato Elettorale, in accordo con i candidati, promuovere e coordinare le iniziative opportune (incontri Sociali, invio di informazioni postali, e-mail, telefoniche, ecc.) per far conoscere ai Soci i candidati, i programmi, e le iniziative che, in caso di elezione, intendono adottare.

Altro compito essenziale del Comitato è quello di svolgere un ruolo di garanzia su tutte le operazioni che precedono l'Assemblea Elettiva e che coinvolgono i candidati.

Nell'Assemblea Elettiva, ogni votante indicherà il numero della lista preferita. Risulterà eletta la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Per la carica di Presidente è richiesta un'anzianità associativa di almeno cinque anni; per quella di Consigliere di almeno due anni.

A parte sono presentati i candidati al Collegio dei Probiviri, a quello dei Revisori ed alla Commissione Mare. Per i Probiviri è richiesta un'anzianità di almeno dieci anni; per i Revisori ed i componenti la Commissione Mare di almeno due anni.

Si può essere candidati anche a più cariche salvo optare per una in caso di elezione a più incarichi. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri e della Commissione Mare vengono fatte a scrutinio segreto. In caso di parità le relative procedure di voto saranno ripetute.

Non possono accedere alle cariche Sociali i Soci che ricoprono cariche sociali o abbiano incarichi in altre Società o associazione sportiva dilettantistica nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e, ove paralimpici, riconosciuti dal C.I.P..

Possono comunque candidarsi i Soci tesserati alle stesse Federazioni Sportive presso altre Società.

I Soci eletti a ricoprire cariche Sociali non percepiscono compenso alcuno.

Art. 15 – Consiglio Direttivo – Compiti.

Dura in carica tre anni.

E' convocato per la prima volta dal Presidente dell'Assemblea che ha deliberato la nomina del Consiglio medesimo.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- nominare eventuali commissioni di lavoro fissandone i compiti e la durata;

- redigere il bilancio consuntivo, predisporre quello preventivo, la relazione finanziaria da sottoporre all'Assemblea e da depositare presso la Sede Sociale a disposizione dei Soci;

- amministrare e gestire la Società, nonché curare le relazioni tra Società e terzi;

- decidere sulle domande di ammissione secondo quanto previsto dall'Art. 5;

- formalizzare l'accettazione di dimissioni;

- stabilire il programma delle attività Sociali con particolare riguardo a quelle sportive;

- valutare le richieste di tesserati Sociali che intendono cambiare Società durante il quadriennio olimpico e deliberare in merito al nulla osta;

- convocare le Assemblee;

- provvedere alla redazione ed all'aggiornamento dei Regolamenti interni;

- sottoporre all'Assemblea eventuali proposte di variazione dello Statuto Sociale;

- la gestione dei rapporti di lavoro dei dipendenti e collaboratori della Società;

- acquistare e vendere beni Sociali, salvo il limite previsto dall'Art. 12;

- adoperarsi per ricomporre le controversie che dovessero insorgere fra i Soci;

- amministrare la disciplina Sociale in prima istanza applicando le eventuali sanzioni;

- provvedere ad applicare lo Statuto ed i Regolamenti risolvendo eventuali dubbi interpretativi dei medesimi.

Il Consiglio Direttivo deve accertare la copertura finanziaria, prima di assumere impegni ed oneri che non trovino previsione di spesa nel bilancio preventivo già approvato dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza del Presidente o del Vicepresidente e con la maggioranza degli ulteriori consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti quello del Presidente, o in sua assenza del Vicepresidente, ha valore doppio.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta al mese.

I componenti del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dallo stesso per decisione del Consiglio dopo tre assenze ingiustificate durante il medesimo anno o per espressa rinuncia scritta all'incarico assegnatogli.

Fatta eccezione per l'incarico del Presidente, per tutte le altre attribuzioni del Consiglio Direttivo i componenti possono eventualmente, per esigenze organizzative, ridefinire i ruoli.

In caso di dimissioni, indisponibilità permanente o decadenza di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo ne può cooptare di nuovi, in misura non superiore al 50% degli stessi; la cooptazione sarà ratificata dall' Assemblea successiva.

Qualora per qualsiasi ragione venisse a mancare un numero maggiore di Consiglieri, il Consiglio rassegnerà le dimissioni nella sua totalità, rimanendo temporaneamente in carica per assolvere all'ordinaria amministrazione.

Anche in caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto.

L'ultimo Comitato Elettorale provvederà alle procedure elettorali ed alla convocazione di una nuova Assemblea Elettiva entro 40 giorni. Il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica fino al compimento del triennio in corso.

Art. 16 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo.

Il PRESIDENTE dirige la Società e ne è il legale rappresentante anche di fronte a terzi ed in giudizio; può delegare altri Consiglieri ad agire in nome e per conto della Società per determinati atti ed assunzioni di impegni.

Il VICEPRESIDENTE rappresenta la Società e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza temporanea, impedimento o espressa delega,

La firma del Vicepresidente fa prova verso i terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

Il SEGRETARIO dà esecuzione alle disposizioni del Presidente ed alle delibere del Consiglio Direttivo; redige i verbali delle riunioni; attende alla corrispondenza e provvede a mantenere i rapporti con i Soci e con l'esterno, curando ogni aspetto amministrativo.

Il DIRETTORE SEDE segue tutte le attività inerenti alla gestione e manutenzione degli immobili, delle attrezzature a terra e a mare prospicienti la sede e delle aree di alaggio e varo delle imbarcazioni; dà corso alle iniziative per la preparazione e lo svolgimento delle attività Sociali a terra.

Il DIRETTORE MARE provvede alla gestione e manutenzione dei pontili adibiti ad ormeggio. Presiede la Commissione Mare, aggiorna l'elenco delle imbarcazioni di proprietà dei Soci assegnatari di ormeggio e la relativa lista di attesa.

Il TESORIERE cura la contabilità della Società e predispone i bilanci consuntivo e preventivo. Informa almeno trimestralmente il Consiglio sulla situazione economico-finanziaria della Società.

Il DIRETTORE SPORTIVO è responsabile delle attività sportive della Società; provvede alla preparazione morale e tecnica degli atleti, decide la composizione delle rappresentative, predispone la partecipazione degli atleti alle regate, organizza le manifestazioni sportive, organizza l'attività di Scuola Vela, sottopone al Consiglio le proposte di ammissione di Atleti Associati, Cadetti e Juniores; è responsabile delle imbarcazioni e attrezzature destinate

all'attività sportiva e relativamente all'utilizzo delle stesse propone al Consiglio Direttivo l'assegnazione esclusiva temporanea agli Atleti che ne facciano richiesta. Il Direttore Sportivo nella organizzazione ed attuazione della attività sportiva annuale e pluriennale si avvale della collaborazione di istruttori federali di cui coordina il lavoro.

Art. 17 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

I Revisori sono rieleggibili. I membri effettivi nella prima riunione, che è convocata dal Presidente dell'Assemblea Elettiva, nominano fra loro un Presidente.

Il Presidente del Collegio dei Revisori, o altro membro da lui delegato, ha il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un Revisore venga a cessare dall'incarico, gli subentra il supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti. Se con i Revisori supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata entro trenta giorni l'Assemblea perché provveda all'integrazione dello stesso.

Il Collegio dei Revisori:

- esercita la vigilanza sugli atti amministrativi della Società;

- accerta la regolare tenuta della contabilità Sociale verificando, almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa e del patrimonio Sociale;

- accerta la regolare tenuta dei libri Sociali. Delle ispezioni è fatta menzione nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori.

- redige una relazione sul bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea.

Il Revisore che senza giustificato motivo manchi a 3 riunioni del Collegio può essere dichiarato decaduto dall'Assemblea.

Art. 18 - Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri. I Probiviri sono rieleggibili.

Nella prima riunione, che viene convocata dal Presidente dell'Assemblea Elettiva, i Probiviri nominano tra loro il Presidente ed il Vicepresidente.

Le riunioni del Collegio sono valide con la partecipazione di almeno tre componenti, tra cui il Presidente e/o il Vicepresidente. In caso di indisponibilità o rinuncia da parte di un componente il Collegio si integra sino ad un massimo di due sostituzioni, cooptando i primi dei non eletti. In caso di indisponibilità di un terzo componente, il Collegio viene sciolto e si procede alla convocazione di una nuova Assemblea entro trenta giorni per eleggere un nuovo Collegio che resterà in carica sino alla fine del mandato.

Compito del Collegio dei Probiviri è quello di organo giudicante in appello nei provvedimenti disciplinari verso Soci su cui si è già espresso il Consiglio Direttivo.

Delibera su controversie che dovessero insorgere fra Soci ed organi Sociali, anche aventi ad oggetto l'interpretazione di Statuto e Regolamenti.

Ogni decisione è presa a maggioranza.

Rientra nei compiti dei singoli componenti quanto stabilito all'Art. 14 in merito alla composizione del Comitato Elettorale.

Art. 19 - Commissione Mare.

La Commissione Mare è composta da quattro membri, tutti rieleggibili.

Compito della Commissione Mare è quello di garantire la corretta applicazione del Regolamento per l'Assegnazione e la Gestione degli Ormeggi Sociali approvato dall'Assemblea.

Si riunisce periodicamente a seguito di convocazione da parte del Direttore Mare che durante la seduta ne assume la presidenza, indipendentemente dal numero dei membri presenti.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un membro della Commissione venga a cessare dall'incarico, gli subentra il Socio che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di indisponibilità o rinuncia da parte di un componente, la Commissione si integra sino ad un massimo di due sostituzioni, cooptando i primi dei non eletti. In caso di indisponibilità di un terzo componente, la Commissione viene sciolta e si procede alla convocazione di una nuova Assemblea entro trenta giorni per eleggere una nuova Commissione che resterà in carica sino alla fine del mandato.

Art. 20 - Patrimonio ed Entrate.

Il patrimonio Sociale è costituito dai beni immobili e mobili che, per acquisti, lasciti e donazioni divengano di proprietà della Società.

Le entrate sono costituite da:

- canoni Sociali;

- quote di iscrizione;

- canoni e/o contributi straordinari fissati dall'Assemblea;

- contributi delle Federazioni, del C.O.N.I. o di Enti pubblici e privati;

- elargizioni in genere;

- corrispettivi per i servizi prestati ai Soci;

- proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Società;

- proventi da pubblicità e sponsorizzazioni;

- proventi da gestione posto di ristoro riservato ai soli Soci.

Il bilancio Sociale, chiuso al 31 Dicembre di ogni anno, deve essere predisposto dal Tesoriere e, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori, presentato al Consiglio Direttivo e quindi all' Assemblea Ordinaria per l' approvazione.

Il Tesoriere predispone altresì con le medesime modalità un bilancio preventivo.

Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominati a Soci o Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi Sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

I bilanci consuntivo e preventivo, nonché le alte deliberazioni assunte dall’Assemblea, sono disponibili, per la visione, presso la Segreteria Sociale.

Art. 21 – Modificazioni Statutarie.

Le modifiche allo Statuto possono essere approvate con le modalità e maggioranze previste dall’Art. 13 nelle Assemblee Straordinarie. Il nuovo testo proposto deve essere esposto all’albo almeno dieci giorni prima della convocazione.

Art. 22 – Scioglimento.

Lo scioglimento della Società è deliberato dall’Assemblea dei Soci, ed è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno ¾ (tre quarti) dei Soci. Per lo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) dei Soci aventi diritto di voto. Ai fini dell’Assemblea di scioglimento non è possibile dare delega ad altri Soci, né per la partecipazione, né per l’espressione del voto. Nel caso di voto favorevole allo scioglimento, l’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio Sociale, che dovrà essere devoluto a fini sportivi ad altra associazione sportiva dilettantistica avente finalità analoghe.

Art. 23 – Controversie.

Qualsiasi controversia di carattere civile, che dovesse insorgere fra i Soci o fra i Soci e la Società sarà devoluta all’ autorità giudiziaria competente. L’unico Foro competente è quello di Trieste.